



REGIONE DEL VENETO



CONFINDUSTRIA
Veneto



CASARTIGIANI VENETO
Federveneto Imprese



CNA Veneto



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
VENETO

Protocollo d'intesa in materia di appalti

tra

Regione del Veneto

ANCI VENETO ANPCI UPI VENETO

CISL UIL

CONFINDUSTRIA VENETO
ANCE VENETO
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO
CASARTIGIANI VENETO
CNA VENETO
CONFCOMMERCIO VENETO

Art. 1 – Premessa e finalità

Il presente Protocollo d'intesa sugli appalti, persegue il comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovere salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro, prevenire infortuni e malattie professionali, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto della legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modificazioni, di seguito “Codice”, come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, di competenza delle seguenti Stazioni appaltanti:

- 1) Regione del Veneto e suoi Enti strumentali, società controllate, società partecipate con l'esercizio del controllo analogo alle strutture regionali;
- 2) enti locali e loro associazioni, ivi comprese le società controllate, le società partecipate con l'esercizio del controllo analogo alle strutture degli enti di riferimento.

Il presente Protocollo ha valore di accordo quadro e restano fermi gli eventuali impegni già assunti o che saranno assunti nel medesimo ambito, con specifici accordi settoriali, dai sottoscrittori del presente Protocollo.

Art. 3 - Informazione e confronti preventivi

Le stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 37, comma 1, e 38 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.5 pubblicano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sul sito web istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione scritta alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché alle Organizzazioni sindacali territoriali e regionali di categoria individuate in base all'oggetto degli appalti in programmazione e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o RSA. Dell'avvenuta pubblicazione è data altresì comunicazione alle Associazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo.

A richiesta dei soggetti, di cui sopra, verrà attivato un confronto in merito ai seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. avuto riguardo ai contenuti della “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012 pubblicato nella G.U. n. 159 del 10 luglio 2012.

Nella fase di predisposizione del bando di gara, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, di cui sopra, si terrà un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti al fine di inserire nel bando e nei capitolati alcune clausole di salvaguardia dell'occupazione e del reddito come disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, di individuare il CCNL strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto ai

sensi dell'art. 11 del Codice come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 e dell'Allegato I.01, e le dichiarazioni di cui all'art. 102 del Codice.

Per ciascun confronto preventivo è redatto un apposito verbale.

In esito all'aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle risultanze del confronto, e di apposita previsione nel bando di gara, la Stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, ivi comprese quelle previste nel presente Protocollo, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.

La S.A. definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito, i soggetti interessati, comprese le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la S.A.

In fase di gestione del contratto d'appalto l'eventuale attivazione di consultazione con le Organizzazioni sindacali include anche le RSU o le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Art. 4 - Tavolo di monitoraggio sugli appalti

A livello regionale si conviene sull'istituzione di un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e dall'Osservatorio regionale sugli appalti pubblici, il cui rapporto sarà oggetto di presentazione in una sessione dedicata del tavolo di monitoraggio, verifichi l'applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Protocollo. Il suddetto tavolo vedrà coinvolti la Regione, le rappresentanze degli Enti locali e i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con le Associazioni di categoria di riferimento maggiormente rappresentative sul territorio. Il tavolo di monitoraggio si riunirà periodicamente, di norma ogni quadrimestre o qualora una delle parti lo richieda.

Art. 5 - Aspetti generali

Il presente Protocollo considera la progettazione dei lavori e dei servizi come un requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico, tenuto conto che la recente determinazione dei fabbisogni *standard* sollecita le pubbliche amministrazioni locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici.

È quindi intenzione e interesse della S.A. collaborare in modo sinergico con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le imprese e le associazioni di categoria di riferimento maggiormente rappresentative nel territorio, produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni, per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE) che attribuiscono maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo, utile anche per la migliore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

Art. 6 - Procedure di gara

La S.A., nelle procedure di aggiudicazione e di affidamento diretto, inserirà, negli atti di gara e nei contratti, clausole coerenti con il presente Protocollo.

La S.A. indica, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, il CCNL e i contratti territoriali applicabili a tutto il personale dipendente interessato all'appalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice come modificato e integrato dal D.Lgs. 209/2024 e dall'Allegato I.01.

La Stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, anche al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi, riabilitativi e della prima infanzia, nonché per i servizi di pulizia e sanificazione sanitaria e di ristorazione.

Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare, secondo quanto previsto dal Codice.

La Stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente in particolare, dell'art. 119 del Codice, con il riconoscimento dei costi della manodopera e della sicurezza come definiti dall'art. 41 comma 14, la parità di trattamento, per i dipendenti in appalto e in subappalto, con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello, sia per quanto riguarda la parte economica che la parte normativa, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alla verifica di congruità, dove prevista, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 e dall'Allegato I.01, inserito dal predetto decreto legislativo, e degli indirizzi forniti da ANAC.

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza eurounitaria, ad eccezione dei casi in cui viene accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, la stazione appaltante può riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o può riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Art. 7 - Clausole sociali

Al fine di evitare forme di *dumping* contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante fornire le indicazioni che i bandi di gara debbano necessariamente tener in considerazione.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del Codice e successive modificazioni, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, è previsto, attraverso la definizione del progetto di riassorbimento, in conformità alle linee guida dell'ANAC e agli indirizzi giurisprudenziali comunitari e nazionali, in capo all'appaltatore subentrante, anche ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'obbligo di inserire prioritariamente nell'organico e nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, tutti i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza pregiudizio per il trattamento economico, giuridico e normativo, qualora sia applicato il medesimo contratto collettivo nazionale, senza periodo di prova. Il progetto di riassorbimento sarà oggetto di verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. A seguito dell'assegnazione del servizio presso il nuovo affidatario, le rappresentanze datoriali e sindacali si incontrano per l'esame delle problematiche inerenti al subentro in tema di tutela del rapporto di lavoro.

Gli adempimenti e gli obblighi di cui sopra dovranno essere specificamente inseriti nella documentazione di gara.

Le clausole sociali, per la stabilità e continuità occupazionale del personale impiegato, devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dagli enti concedenti, come requisiti necessari dell'offerta, ai sensi dell'art. 57 comma 1, lett. a) del Codice.

La Stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e riserverà, qualora il settore dell'appalto, le professionalità richieste e le mansioni coinvolte lo permettano, una quota degli appalti ai sensi dell'art. 61 del Codice a cooperative sociali o agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione degli appalti

La S.A., nell'aggiudicazione degli appalti, assume il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale, nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del Codice. Tale criterio è da valutarsi anche nell'aggiudicazione degli appalti sottosoglia.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del Codice.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno considerare:

- l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta;
- misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2, del Codice;
- in ambito sociale e socio-sanitario, il livello relazionale, educativo e assistenziale;
- il possesso della certificazione ISO 26000;
- i piani di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e strumenti anche ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- le modalità di gestione della sicurezza e le migliori progettuali e produttive che l'operatore economico si impegna a mettere in opera, ivi compreso il piano di formazione dei dipendenti;
- criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese;
- per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, criteri premiali ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Art. 9 - Verifica di congruità del prezzo

Il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori, ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, deve essere richiesto ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente degli oneri della sicurezza aziendale e dei propri costi della manodopera relativi all'offerta stessa.

Relativamente al costo della manodopera, la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 110, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. d) del Codice.

Art. 10 – Subappalto

Le tutele e gli obiettivi del presente Protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici, come previsto dall'art. 11, comma 5 e dall'art. 119, comma 12 del Codice.

Ferma restando la nullità dell'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, la Stazione Appaltante può motivatamente introdurre nella documentazione di gara clausole limitative del ricorso al subappalto, anche "a cascata", nei casi nei casi indicati all'art. 119, commi 2 e 17 del Codice.

Inoltre, la S.A. per tramite del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, verifica il rispetto delle norme di cui agli artt. 11 commi 1 e 4, 41 comma 14 e art. 119 del Codice.

La S.S. stipula i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 11 - Controlli, responsabilità e sanzioni in materia retributiva e contributiva

Secondo quanto previsto dal Codice, la Stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi, contrattuali di primo e secondo livello, di rispetto delle clausole sociali e di quanto previsto nel presente Protocollo, nei confronti dei dipendenti. Le verifiche, in corso d'opera, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), Allegato II.14 al Codice riguarderanno l'effettiva applicazione dell'art. 11 commi 1 e 4, e dell'art. 119 commi 7 e 12, da parte degli operatori economici durante la conduzione del contratto, anche attraverso il controllo della documentazione amministrativa inerente ai rapporti di lavoro. La S.A. accerta, prima del pagamento dei corrispettivi economici a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, nonché dei contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile (per il settore edile), dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto sia per appalti di opere che di servizi, la S.A. appaltante assicura, anche a seguito di una segnalazione delle OO.SS., la tempestiva applicazione dell'art. 11, comma 6 e dell'art 119 del Codice, pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

In caso di gravi infrazioni definitivamente accertate, avvenute precedentemente alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 94 e art. 95 del Codice).

Negli atti di gara è richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi

dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara prevedono, avuto riguardo alle caratteristiche dell'appalto, l'applicazione di penali, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il mancato rilascio del DURC e del DURC di Congruità, nonché in caso di inadempienza retributiva nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 119, del Codice”.

La Stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

Prima dell'avvio di una attività o di un cantiere, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice dei lavori di trasmettere ai soggetti competenti i dati e le informazioni sui lavoratori impiegati, compresi quelli che operano in un'impresa subappaltatrice e coloro che provengono da fuori Provincia o Regione.

Per rendere immediatamente fruibili tutte le informazioni, sono altresì confermati gli impegni assunti dalla Regione del Veneto con la sottoscrizione del Protocollo approvato con DGR n. 1144 del 31 luglio 2018 (Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA) Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza).

La Regione si impegna altresì a mettere a disposizione degli enti locali le modalità di condivisione delle informazioni previste nel Protocollo, mediante sottoscrizione di specifici accordi.

Le criticità riscontrate in esito alle verifiche e ai controlli previsti nel presente articolo saranno comunicate al Tavolo di monitoraggio al fine di individuare adeguate misure correttive.

Art. 12 – Penali

La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti e nei capitolati d'appalto apposite clausole che, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni e all'intensità della manodopera, prevedano l'applicazione di penali all'appaltatore e al subappaltatore rapportate all'entità e gravità della violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Protocollo e che prevedano altresì la risoluzione del contratto d'appalto in caso di accertata reiterazione delle violazioni e nei casi di grave inadempienza.

Art. 13 - DURC e DURC di Congruità

Deve essere rispettato da ogni appaltatore e sub affidatario assimilato al subappaltatore, quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dagli artt. 94 e 95 del Codice in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC) e DURC di Congruità, secondo le determinazioni del Decreto Ministeriale n.143 del 25/06/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli appalti di lavori.

Art. 14 - Costo del lavoro

A norma dell'art. 11 del Codice e dell'Allegato I.01, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto previsto dal presente comma si applica anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di appalto di acquisto di beni e servizi da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio dell'Unione europea, si fa riferimento a quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72. Costituisce motivo di esclusione o risoluzione dell'appalto o della concessione la violazione accertata delle norme e contratti di lavoro del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando e nell'invito dalla S.A., ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2 del Codice.

In caso di indicazione, da parte dell'appaltatore, di differente contratto collettivo, esso dovrà garantire le stesse tutele economiche e normative del contratto indicato dalla S.A. o dall'ente concedente. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative presentata dall'appaltatore sarà verificata dalla S.A. e dall'ente concedente, secondo i criteri indicati nell'Allegato I.01 al Codice, prima di procedere all'affidamento e/o all'aggiudicazione. Le S.A. e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele economiche e normative siano garantite ai lavoratori in subappalto. L'appaltatore è tenuto a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto d'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino allo loro sostituzione. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

La stazione appaltante, compatibilmente con la libertà d'organizzazione d'impresa, per i contratti ad alta intensità di manodopera, valuta l'opportunità di definire nell'ambito dei requisiti di esecuzione un monte ore minimo di lavoro, che non determini una riduzione dell'occupazione.

Art. 15 - Efficienza e qualificazione delle stazioni appaltanti - Piano formativo

L'Amministrazione regionale assume le iniziative previste dalla vigente legislazione statale e regionale per promuovere l'efficienza e la qualificazione della committenza pubblica con particolare riguardo alle capacità richieste per ottenere l'iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate gestite da ANAC, come previsto dall'articolo 63 del Codice.

Per le finalità di cui sopra si impegna ad attuare e a promuovere nel territorio regionale la diffusione dei Piani Formativi attuativi della "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" approvata dalla Cabina di Regia in materia di appalti nella seduta del 3 dicembre 2021, in relazione alla

riforma del PNRR, "Recovery Procurement Platform" - Digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici che mira alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, la cui prima linea di azione riguarda "la formazione e supporto, attraverso un intenso programma di informazione, formazione e tutoraggio".

Art. 16 - Legalità negli appalti

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, la Stazione appaltante applica agli appalti e subappalti le misure previste dal Codice delle leggi antimafia Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

In ogni caso la Regione del Veneto e gli Enti locali che vi hanno aderito applicano le misure di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa, contenute sia nel Protocollo di legalità sottoscritto con le Prefetture del Veneto che nel Protocollo sulla Legalità sottoscritto con le parti sociali in data 10 aprile 2023.

Nei bandi e nella documentazione di gara è altresì richiamato l'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 17 – Trasparenza

Nelle procedure di aggiudicazione, per garantire la trasparenza, devono essere previsti livelli adeguati di pubblicità.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale di bandi e avvisi, le Stazioni appaltanti si impegnano in particolare ad applicare quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, e più specificatamente le seguenti disposizioni:

- art.1 comma 8: aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- art. 1 comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- art. 1 comma 15: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- art. 1 comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Si impegnano inoltre ad assicurare la trasparenza nel settore dei contratti pubblici attraverso la pubblicazione dei dati, delle informazioni e degli atti indicati all'art. 28 del Codice e relativi provvedimenti attuativi e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2023 che devono essere tempestivamente trasmessi alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Art. 18 - Dispositivo finale

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi periodicamente alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e per la verifica, di norma annuale, della corretta applicazione e funzionalità del presente Protocollo. Le parti, in caso di insorgenza di contrasti o di interpretazioni difformi del presente Protocollo, si incontrano tempestivamente per favorire corrette relazioni tra le parti firmatarie.

Le parti sono altresì impegnate a consolidare e implementare il presente Protocollo nel corso delle verifiche succitate per favorire la crescita qualitativa del sistema e le buone prassi di lotta alla corruzione.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito degli impegni assunti con il presente Protocollo, possano essere raggiunti ulteriori specifici accordi di settore.

Art. 19 – Efficacia del Protocollo d'intesa

Il Protocollo avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Riferimenti normativi e richiami

- Legge n. 78/2022.
- D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni.
- Protocollo d'intesa ANAC – Cgil, Cisl, Uil del 16/06/2022.
- ANAC – Bando tipo n. 1/2023: Schema di disciplinare di gara e nota illustrativa.
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- Protocollo di Legalità sottoscritto con le Prefetture del Veneto.
- Protocollo sulla Legalità sottoscritto con le parti sociali in data 10 aprile 2023.
- Protocollo per il superamento delle criticità della filiera della logistica del 18/01/2022.